

**LA SENTENZA  
DELLA SETTIMANA**

di Marina Castellaneta

# Consumatori: tutela Ue sui termini di opposizione all'esecuzione ipotecaria

**N**el rafforzare la tutela dei consumatori, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 29 ottobre nella causa C-8/14, boccia i termini di decadenza per l'opposizione all'esecuzione ipotecaria che, in via di fatto, limitano l'accesso alla giustizia.

È ancora una volta Lussemburgo a intervenire nella protezione dei consumatori, interpretando la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita in Italia con il Dlgs n. 206/2005 (codice del consumo).

I fatti al centro della vicenda, che ha poi portato i tribunali spagnoli a chiamare in aiuto gli eurogiudici, hanno preso il via da una controversia tra una banca e alcuni clienti che si erano opposti all'esecuzione ipotecaria su un posto auto e una rimessa. I consumatori sostenevano che il termine di un mese per presentare un incidente straordinario di opposizione all'esecuzione, inserito in una legge adottata dopo l'avvio della procedura esecutiva, senza che vi fosse una comunicazione individuale dei nuovi termini, fosse in contrasto con la direttiva 93/13 perché rendeva difficile l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori.

Prima di decidere sul merito, il Tribunale di primo grado n. 4 di Martorell (Spagna) ha chiesto alcuni chiarimenti sulla direttiva. Prima di tutto, gli eurogiudici hanno precisato che i procedimenti nazionali di esecuzione come quelli ipotecari sono soggetti agli obblighi di tutela del consumatore fissati dall'atto Ue. Ogni disposizione della direttiva - scrivono gli eurogiudici - va interpretata tenendo conto dell'obiettivo dell'atto Ue che è proteggere il

consumatore, che si trova in via generale in una posizione d'inferiorità, sia nell'esercizio del potere negoziale sia nel livello d'informazione. In quest'ottica, l'articolo 6, norma imperativa funzionale a «sostituire all'equilibrio formale ... un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime», stabilisce che le clausole abusive non vincolano i consumatori.

La Corte riconosce che la direttiva, che non ha armonizzato i meccanismi di esecuzione forzata, lascia spazio agli ordinamenti nazionali nella determinazione del termine di opposizione. Tuttavia, malgrado l'autonomia processuale concessa agli Stati, questi ultimi sono tenuti a fare in modo che l'esercizio dei diritti attribuiti al consumatore non risulti impossibile o eccessivamente difficile. Gli eurogiudici danno così il via libera alla determinazione di termini di decadenza per l'opposizione all'esecuzione, certo necessari per assicurare la certezza del diritto, ma a patto che consentano «la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo». Se un ordinamento prevede la sospensione dell'esecuzione fino alla definizione dell'opposizione e, però, fissa, per i procedimenti in corso, un termine di decadenza che inizia a decorrere dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale, malgrado il termine appaia congruo, è violato il principio di effettività perché i consumatori hanno diritto ad essere informati con la stessa modalità procedurale prevista per la prima informazione. Questo vuol dire che se prima era prevista la notifica individuale, successivamente il termine di decadenza non può decorrere dalla pubblicazione della legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA MOTIVAZIONE**

**S**e «il termine di decadenza inizia a decorrere nel caso di specie senza che i consumatori interessati siano informati personalmente della possibilità di far valere un nuovo motivo di opposizione nell'ambito di un procedimento di esecuzione già avviato prima dell'entrata in vigore di detta legge, la disposizione transitoria controversa non è idonea a garantire il pieno godimento di tale termine e, quindi, l'esercizio effettivo del nuovo diritto riconosciuto dalla modifica legislativa di cui trattasi ... Tenuto conto dello svolgimento, della peculiarità e della complessità del procedimento, nonché della legislazione applicabile, sussiste un rischio significativo che detto termine scada senza che i consumatori interessati possano far valere effettivamente e utilmente i propri diritti in sede giurisdizionale, in particolare a causa del fatto che essi ignorano o non percepiscono, in realtà, la portata esatta dei loro diritti».

